

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

**CONVENZIONE PER COMODATO D'USO GRATUITO DI PARTE DEI LOCALI AL
PIANO PRIMO DEL CENTRO CIVICO "SEMUR EN AUXOIS" IN PIAZZA SAN
MATTEO N. 1 DA ADIBIRE A SEDE DELLA P.A. CROCE BIANCA "GINO
MONTESI" ODV DI ALASSIO PER ATTIVITA' DI SERVIZIO DI TRASPORTO
SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA E TRASPORTO INFERMI (art. 57 DLgs.
117/2017)**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno _____ del mese di

_____ in Laigueglia, nella Sede Comunale,

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia a valere ad ogni effetto e
da sottoporre a registrazione in caso d'uso.

TRA

Il **Comune di Laigueglia**, con sede in Via Genova n. 2, nella persona del
Responsabile del Settore Urbanistica, Ufficio Patrimonio del Comune di Laigueglia,
Arch. Cinzia Cadei, nata il 04.11.1970 a Calcinate (BG) C.F. CDA CNZ 70S44 B393S,
domiciliata per la sua carica presso il Comune di Laigueglia, la quale interviene in
questo atto, in esecuzione degli art. 62 comma 3°, lett. d) del vigente Statuto
Comunale e 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., in
rappresentanza, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Laigueglia,
Codice Fiscale 81001590090, Partita IVA 00338430093, di seguito anche "**i**
Comodante";

e

La P.A. _____, avente sede legale e amministrativa

in, C.F.iscritto a

RUNTS Atto G.R..... del,— nella persona di

....., nata/o a, residente ad in

via, in qualità di Legale Rappresentante P.A.

....., di seguito anche “il **Comodatario**”;

P R E M E S S O C H E

- il Comune di Laigueglia è proprietario dell'immobile Centro Civico “Semur-

en-Auxois” sito in Piazza San Matteo, identificato a catasto al foglio 3 mappale 423;

- che con provvedimento prot.n. 6630 del 13/04/2000, è stato rilasciato

certificato di agibilità dell'intero immobile Centro Civico “Semur-en-Auxois” di Piazza

San Matteo;

- è stata acquisita agli atti ed acclarata al protocollo dell'Ente n.26285 in data

17/12/2024 la richiesta avanzata da P.A. CROCE BIANCA “Gino Montesi” ODV di

concessione in **comodato d'uso dei locali posti nel Centro Civico “Semur en**

Auxois” in Piazza San Matteo n. 1, identificato al catasto al **foglio 3 mappale 423**

sub 1, per il periodo 01/01/2025 — 31/12/2026, per svolgervi **l'attività di soccorso e**

trasporto infermi;

- l'Amministrazione Comunale è disponibile a mettere a disposizione i propri

locali posti al piano terra del Centro Semur identificati a catasto al foglio 3 mappale

423 sub 1, come da planimetria allegata (allegato A), per creare un servizio al

cittadino di attività disoccorso e trasporto infermi;

- con delibera n. 43 del 22/02/2025 la Giunta Comunale ha **approvato** la presente

bozza di convenzione prevista da art. 56 del D.Lgs. 117/2017, per la **concessione**

in comodato d'uso, dei **locali del Centro Civico “Semur en Auxois”** in Piazza San

Matteo n. 1, identificato al catasto al foglio 3 mappale 423 sub 1, come meglio

identificarsi nell'allegata planimetria (**sub lett. A**), per svolgervi l'attività di "trasporto

sanitario di emergenza e urgenza" come definito dal l'art. 57 del codice del Terzo

Settore D.Lgs.117/2017s.m.i. autorizzando il Responsabile del Settore

_____ alla sua sottoscrizione;

- con la medesima delibera n. 43 del 22/02/2025 la Giunta Comunale ha formulato un

atto di indirizzo al Responsabile del Settore _____ di dare adeguata pubblicità

alla stessa proposta condizionata alla bozza di convenzione come sopra approvata e,

in caso di assenza di proposte analoghe, di sottoscrivere la presente convenzione di

comodato d'uso dei locali in favore di P.A. proponente;

- entro il termine del _____ a seguito di avviso pubblicato all'Albo Pretorio

on line del Comune dal _____ per quindici giorni :

non è pervenuta alcuna proposta migliorativa e/o alternativa;

è pervenuta la proposta migliorativa e/o alternativa di

_____ prot. _____ del _____ ;

– con determina n. _____ del _____ , preso atto:

dell'assenza di **proposte alternative**

viste le proposte alternative

è stata assegnata la concessione in uso dei **locali del Centro Civico "Semur en**

Auxois" in Piazza San Matteo n. 1, identificato al catasto al foglio 3 mappale 423 sub

1, come meglio identificarsi nell'allegata planimetria (**sub lett. A**), per svolgervi l'attività

di **trasporto sanitario di emergenza e urgenza"** come definito dal l'art. 57 del

codice del Terzo Settore D.Lgs.117/2017s.m.i..

VISTO

- l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Legge 241/90;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106" con particolare riferimento al titolo VII dedicato ai rapporti con gli enti pubblici;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 recante le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del D.Lgs 117/2017.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - oggetto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del codice civile, il Comune di Laigueglia, Comodante, concede in uso al Comodatario i **locali del Centro Civico "Semur en Auxois"** in Piazza San Matteo n. 1, identificato al catasto al foglio 3 mappale 423 sub.1, come meglio identificari nell'allegata planimetria (**sub lett. A**), per svolgervi l'attività di **"trasporto sanitario di emergenza e urgenza e trasporto infermi"** come definito dal l'art. 57 del codice del Terzo Settore D.Lgs.117/2017s.m.i..

Il Comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche richieste ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.

È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente convenzione senza il consenso scritto del Comodante e conforme delibera di Giunta Comunale, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. Inoltre il Comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle pattuite.

Art. 3 - durata

La convenzione di comodato d'uso ha durata di **due anni** decorrenti dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per altri due anni, previa autorizzazione con deliberazione di Giunta Comunale.

Resta salva la facoltà per il Comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno) qualora il Comodatario non adempia agli obblighi indicati nella convenzione, se il Comodatario muore o fallisce, ovvero se sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno al Comodante o per ragioni di pubblico interesse.

L'inadempienza da parte del Comodatario di uno dei patti contenuti in questa convenzione produrrà ipso jure la sua risoluzione.

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.

Art. 4 – obblighi

Con la sottoscrizione della presente convenzione e per l'intera sua durata, il Comodatario si impegna a svolgere sul territorio di Laigneglia l'attività di **trasporto sanitario di emergenza e urgenza e trasporto infermi**" come segue:

1. **servizio di trasporto sanitario diurno**, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, di copertura emergenza nei periodi di maggior afflusso turistico e precisamente:

a. dal 1 Giugno al 30 Settembre;

b. dal 20 Dicembre al 8 Gennaio;

c. dal Sabato precedente la Domenica delle Palme al Martedì successivo alla
Pasqua;

d. indicativamente dal 16 al 30 di ogni mese e comunque ogni volta venga
richiesto per manifestazioni ed eventi, con un preavviso scritto di almeno 48
ore;

2. servizio **di trasporto ordinario** per dialisi, terapie, visite, ecc., nonché la
concessione in comodato di attrezzature (sedie, comode, girelli, stampelle,
ecc.);

3. servizio **di assistenza gratuita** pari a **n. 10 manifestazioni** per anno solare, con
servizi di ambulanza alle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di
Laigueglia, previo richiesta dello stesso 48 ore prima;

4. servizio di assistenza ad ulteriori manifestazioni organizzate o patrocinate dal
Comune di Laigueglia, a richiesta dello stesso, al prezzo massimo di euro 150,00
cadauna, assistenza medica esclusa.

5. Per l'intera durata della presente convenzione in oggetto i soli mezzi di servizio in
dotazione alla P.A. "....." (ambulanze e automedica)
potranno sostare senza limiti di tempo nel parcheggio ad essi riservato posto
lungo il lato corto del Centro Civico.

6. A tal fine il **Comune di Laigueglia** provvederà **con oneri a proprio carico** ad
approntare apposita copertura ombreggiante, previa delle eventuali e necessarie
autorizzazioni di legge.

Art. 5 – spese varie e manutenzioni

Il Comodante si farà totale carico delle spese per le **utenze** (energia elettrica, gas,
acqua, riscaldamento) e per la **TARI**.

Il Comodatario si impegna ad attivare e mantenere con oneri a proprio carico un'utenza telefonica a lui intestato, che sarà fornita come numero da pubblicizzare per le chiamate da parte degli utenti.

Le spese necessarie per la **manutenzione ordinaria** degli immobili saranno a carico del Comodatario mentre quelle di natura **straordinaria** resteranno a carico del Comodante e dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure, la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del Comodatario.

Il Comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della presente convenzione previo preavviso al Comodatario.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti a lui non imputabili nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.

Art. 6 - Rapporti tra amministrazione e volontari

Il Comune è estraneo al rapporto intercorrente tra il singolo volontario e il comodatario, il quale rimarrà totalmente responsabile. Il Comodatario e i propri iscritti o incaricati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del codice disciplinare del comune di Laigueglia, quest'ultimo parte integrante

sostanziale della presente convenzione, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 7 - Forme di garanzia

Il Comodatario assicura che:

- le attività programmate siano rese con impegno, serietà, garbo, costanza e riservatezza;

- di comunicare immediatamente al Comune di Laigueglia delle sospensioni/modifiche alla presente che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività.

Il Comodatario è tenuto ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica che il Comodante si riserva di svolgere.

Il Comodatario sarà ritenuto unico responsabile in relazione ad ogni eventuale danno lamentato dai volontari e/o da terzi e non potrà chiamare in garanzia il Comodante.

Art. 8 – Copertura assicurativa

Il Comodatario deve garantire la **copertura assicurativa ai propri volontari o soggetti che prestano l'attività**, anche mediante convenzioni, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la **responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 117/2017 ed esonera espressamente il Comodante da qualsiasi responsabilità.**

Il Comodatario con la presa in consegna dei locali di cui all'art. 2, solleva e tiene indenne il Comodante da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque

derivare o essere connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possano comunque derivare o essere connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere promossa in relazione all'oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - Rapporti finanziari tra le parti

Il progetto oggetto della presente convenzione sarà espletato dal Comodatario, dai suoi volontari o incaricati in forma volontaria e gratuita.

Nessun onere finanziario è dovuto a favore del Comodatario o dei suoi iscritti o incaricati da parte del Comodante.

Art. 10 – Modalità di risoluzione del rapporto

Il Comodante può risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, per ragioni di opportunità e organizzazione oppure qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto ovvero per provata inadempienza e/o violazioni degli impegni previsti, senza oneri a proprio carico.

Il Comodatario può risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Art.-11 - controversie

Qualsiasi ulteriore **controversia** dovesse insorgere sarà devoluta al Foro di Savona.

Art. 12 – spese

Tutte le **spese** della presente convenzione, registro, bolli, diritti e quant'altro ad esso attinente e conseguente, nessuna eccettuata od esclusa, vengono poste a carico del Comodatario che a mezzo del qui costituito legale rappresentante accetta.

Art. 13 - rinvio norme

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di pubblici contratti e ad altre disposizioni di legge in vigore.

Art.-14- trattamento dati personali

Le parti contraenti si autorizzano reciprocamente al **trattamento dei dati personali** e/o non, ivi contenuti, compresa la comunicazione a terzi nelle forme concesse e previste dalla legge, esclusivamente per fini propri di archiviazione e catalogazione e/o in relazione ad adempimenti dovuti e connessi con il rapporto di uso locali nel pieno rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMODANTE _____

IL COMODATARIO _____

Il Segretario Comunale _____

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Savona

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Comune di Laigueglia	
Piazza San Matteo civ. SNC	
Identificativi Catastali:	Compilata da: Meloni Bruno
Sezione: _____	Iscritto all'albo: Geometri
Foglio: 3	Prov. Savona
Particella: 423	N. 1112
Subalterno: 1	

Planimetria
Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA
h: 3,25 m.

